

# **Statuto dell'Associazione "FILADELFIACHESS"**

## **Titolo 1° - Costituzione**

### Denominazione - Sede

**Art. 1** - Si è costituita a Filadelfia (VV), l'associazione che assume il nome di FILADELFIACHESS. Con sede legale in C/da Scarro n°50 Filadelfia (V.V.). L'associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.

## **Titolo 2° - Scopi dell'Associazione**

**Art. 2** - L'associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Scopo fondamentale dell'Associazione è quello di promuovere iniziative socio-culturali che fungono da volano per lo sviluppo sociale, economico, culturale e civile del territorio, con particolare riguardo al comune di Filadelfia e alla provincia di Vibo Valentia, e di rafforzare i vincoli di solidarietà umana attraverso iniziative culturali sportive ed artistiche;

**Art. 3** - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

- a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;
- b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva - ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi;
- c) creare un portale multimediale e telematico che possa fungere da sito informativo al fine di divulgare agli associati e ai cittadini del territorio vibonese ogni utile informazione su temi ambientali, sportivi, turistici, informatici, culturali, artistici e sul mercato del lavoro.
- d) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale;
- e) l'Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.
- f) L'Associazione potrà intraprendere iniziative di divulgazione dell'uso del computer e della telematica acquistando e gestendo in proprio strutture e mezzi;
- g) L'Associazione potrà aprire un canale di comunicazione, sia virtuale che concreto, con le culture presenti sul territorio; interagendo con le diverse realtà ed operando per approfondire la conoscenza delle differenti radici storiche, culturali e sociali al fine della loro valorizzazione.

h) Promuovere raccolta di fondi, previa autorizzazione dell'autorità competente, per individuare e realizzare iniziative, opere ed interventi nel sociale che acquistino rilevanza pubblica;

I) Promuovere incontri con altre associazioni aventi finalità e scopi simili al fine di individuare iniziative comuni.

L) Organizzare mostre, convegni e manifestazioni culturali, eventi artistici e sportivi al fine di arricchire il bagaglio formativo dei cittadini;

**Art. 4** - La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Titolo 3° - I Soci**

**Art. 5** - Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli, e possono aderire tutti i cittadini senza distinzioni di razza, sesso e religione.

**Art. 6** - L'associazione si pone lo scopo di aumentare il numero dei suoi membri al fine di rendere più efficace la sua azione e, contestualmente, a rendere più facile il raggiungimento dei fini che essa si pone o si porrà. Per essere ammessi come associati, gli interessati dovranno presentare un'apposita domanda scritta, con la sottoscrizione del seguente statuto e, dal giorno della candidatura ci sarà un periodo di quindici giorni in cui i membri dell'associazione potranno esprimere un eventuale dissenso motivato della stessa, congelando quindi l'adesione che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo che deciderà per l'eventuale accettazione dandone motivazione scritta. Il Consiglio Direttivo e, in alternativa, la metà più uno dei soci possono fare aderire ad honorem un socio senza che questi abbia preventivamente presentato regolare domanda anche se è d'obbligo il susseguente assenso del potenziale socio.

**Art. 7** - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all'interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l'interdizione temporanea all'iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

**Art. 8** - I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 9** - Tutti i Soci maggiori d'età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.

### **Titolo 4° - Perdita della qualifica di Socio**

**Art. 10** - La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

**Art. 11** - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

dell'Associazione;

b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.  
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci.

**Art. 12** - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi né corrispettivi d'alcun titolo.

## **Titolo 5° - Fondo comune e gestione finanziaria**

### Fondo comune:

**Art. 13** - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Contributi e sponsorizzazioni:

**Art. 14** - L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutarie.

Esercizio sociale

**Art. 15** - L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario con dovuta assemblea e seguente approvazione verificabile con verbale e resoconti finanziari misurabili; il resoconto deve restare a disposizione degli associati, affinché ne possano prendere visione, nella sede sociale nel mese precedente l'assemblea convocata per la sua approvazione.

## **Titolo 6° - Gli organi dell'Associazione**

### Organi dell'Associazione

**Art. 16** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice-presidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere

### Assemblea degli Associati

**Art. 17** - L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso

da affiggere nel locale della sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto.

**Art. 18** - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il programma d'attività annuale ed eventualmente pluriennale;
- b) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli Associati attivi.

**Art. 19** - L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 20** - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto.

**Art. 21** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

### Consiglio Direttivo

**Art. 22** - Il Consiglio Direttivo è formato dai membri fondatori iscritti e partecipanti alla costituzione della Associazione, sia materialmente che economicamente. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Procede altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell'incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta dai i due terzi dei membri facente parte del Consiglio Direttivo stesso e/o dalla metà più uno degli Associati attivi. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di

parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Ad esso spetta, tra l'altro: - curare l'adozione delle delibere assembleari; - redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all'Assemblea; - redigere il rendiconto economico finanziario; - compilare i regolamenti interni; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; - deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati; - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; - redigere annualmente l'inventario del materiale di proprietà dell'Associazione; - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

**Art. 23** - In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere, consigliere.

**Art. 24** - Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea mediante scrutinio segreto tra i membri del Consiglio Direttivo che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

**Art. 25** - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione qualora la carica di Presidente si renda vacante temporaneamente e per il tempo necessario oppure definitivamente per eventuali dimissioni di questi o per gravi motivi d'impedimento dello stesso. Controfirma gli atti interni all'associazione, e in sua assenza può indicare un membro del Consiglio Direttivo che n'assume le veci. Inoltre per attività che devono essere svolte lontano dalla sede legale dell'Associazione, questi se incaricato dal Consiglio Direttivo può usufruire della firma sociale. Può subire una mozione di sfiducia che è effettuata da almeno un terzo dei soci e che comporterebbe, ove il Consiglio Direttivo accettasse i contenuti della mozione, una votazione in assemblea in merito alla continuazione della detenzione della carica.

**Art. 26** - Il Segretario deve essere membro del Consiglio Direttivo, coordina tutte le attività dell'associazione ed ogni questione concernente i rapporti tra l'associazione e i terzi. Fissa i punti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo che sono state proposti nei modi e nei tempi prestabiliti. Redige i verbali e le deliberazioni degli organi statutari, ne cura con attenzione la trascrizione e la conservazione, provvede agli atti amministrativi. Può proporre, egli stesso, punti all'ordine del giorno delle riunioni degli organi assembleari. Può subire una mozione di sfiducia che è effettuata da almeno un terzo dei soci e che comporterebbe, ove il Consiglio Direttivo accettasse i contenuti della mozione, una votazione in assemblea in merito alla continuazione della detenzione della carica.

**Art. 27** - Il Tesoriere deve essere membro del Consiglio Direttivo. E' responsabile della gestione finanziaria ed economica dell'associazione, in conformità e rispetto delle Leggi vigenti. Redige il bilancio di previsione completato da un programma annuale, oltre al conto consuntivo che è accompagnato da una relazione finale

sull'attività svolta, sottoposto all'assemblea generale ed approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, previa approvazione del Consiglio Direttivo. La figura del Tesoriere può essere sostituita, qualora approvato dal Consiglio Direttivo, dal lavoro congiunto del Presidente e del Segretario. Può subire una mozione di sfiducia che è effettuata da almeno un terzo dei soci e che comporterebbe, ove il Consiglio Direttivo accettasse i contenuti della mozione, una votazione in assemblea in merito alla continuazione della detenzione della carica.

**Art. 28** - I consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo, prendono parte attiva alle decisioni di questo; sono espressione diretta della base associativa e devono essere i portavoce diretti delle richieste degli associati in seno alle riunioni del Consiglio Direttivo. Possono proporre e fare inserire punti all'ordine del giorno alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Amministrazione

**Art. 29** - Gli associati delegano il Consiglio Direttivo a porre in essere tutti gli atti che si ritengono opportuni per il prosieguo dell'attività dell'associazione. Solo l'Associazione ed i suoi Soci hanno il diritto di utilizzare il logo e gli altri segni distintivi dell'associazione sulla propria carta intestata, sul materiale promozionale ed altri documenti e pubblicazioni. Naturalmente i fini per cui vengono utilizzati tali simboli devono essere prettamente inerenti agli interessi dell'associazione e il Consiglio Direttivo può vietarne il loro uso.

### **Titolo 7° - Norme finali**

#### Scioglimento

**Art. 30** - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell'Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.

#### Norme fiscali

**Art. 31** - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.